DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI COMPENSI E PROVENTI PERCEPITI DAL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Art. 7

Per le operazioni previste dall'art. 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato con regio decreto 8 dicembre 1953, n. 1740, e nell'art. 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, effettuate in localita' diverse dalla sede degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al funzionario che procede alle operazioni compete a carico dei richiedenti, in aggiunta ai compensi spettantigli in base all'art. 3 del presente decreto sui proventi indicati nella allegata tabella E, una indennita' suppletiva, comprensiva delle spese di viaggio e di trasferta, dell'ammontare di lire 300 per ogni operazione eseguita, fermo restando il diritto di percepire, invece, le ordinarie indennita' di trasferta qualora le operazioni abbiano luogo, su richiesta degli interessati, in localita' diversa da quelle designate come sede di operazioni. La gestione delle somme introitate per tale indennita' suppletiva forma oggetto di rendiconto da presentarsi al Parlamento, per ciascuno esercizio finanziario, dal Ministro per i trasporti in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero stesso.

Versione in vigore dal 1 agosto 1954, non più in vigore dal 30 settembre 1954 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato
Estremi	Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-relativa-ai-diritti-compensi-e-proventi-percepiti-dal/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it